DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(RELATORE BUCCIARELLI DUCCI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

BOTTONELLI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (GRASSI)

Annunziata il 24 maggio 1949

Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 17 aprile 1948 l'avvocato Guido Deserti e la dottoressa Emma Tornimbeni, entrambi membri del Consiglio di amministrazione dell'E. C. A. di Bologna, sporgevano querela per diffamazione a mezzo della stampa, concedendo la più ampia facoltà di prova, contro Bottonelli Giovanni, eletto successivamente deputato al Parlamento e contro Mario Maffei, entrambi redattori responsabili del giornale frontista La squilla e la lotta, perché in un articolo, pubblicato nel numero 4 del 10 aprile 1948 di detto periodico, si attribuiva loro di avere svolto pressione sul Governo, affinché facesse mancare i fondi all'E. C. A. di Bologna.

La Giunta, alla unanimità, ha condiviso il criterio che, quando si verta in materia di diffamazione e quando il querelante abbia concesso ampia facoltà di prova, debba essere concessa l'autorizzazione a procedere per dar modo all'offeso di tutelare il proprio onore.

Nel caso in esame però, essendo redattore responsabile del giornale contenente l'articolo diffamatorio oltre al deputato Bottonelli anche il signor Maffei, la Giunta ritiene di non concedere l'autorizzazione a procedere perché rimane ugualmente salvaguardato il diritto dei querelanti di poter tutelare il loro onore in occasione del regolare procedimento penale contro il Maffei, a conclusione del quale potrà essere stabilita la fondatezza o meno delle affermazioni contenute nell'articolo ritenuto offensivo.

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore.